



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il Presidente

Ordinanza n. 416 del 9 OTT 2011

Prot. n. 7799

- 
- Vista la Costituzione della Repubblica Italiana, e in particolare, gli articoli 32 e 118;
  - Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
  - Visto il Decreto Legislativo 17 aprile 2001, n. 234 col quale sono conferite alla Regione Sardegna le funzioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  - Visto in particolare l'articolo 117 del predetto Decreto Legislativo n. 112 del 1998 secondo cui: 1) in caso di emergenze sanitarie o di Igiene Pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. 2) In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti di cui al primo comma;
  - Visto l'articolo 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
  - Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in particolare, l'articolo 32;
  - Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265;